

CASSAZIONE CIVILE, SEZ II, 20/06/2007 SENT. N 14322 : ILLICEITA' DEL PATTO DI GARANZIA SU ASSEGNI.

CON LA SENTENZA IN ESAME VIENE SANCITO IL PRINCIPIO CHE CHIUNQUE EMMETTA UN ASSEGNO SPROVVISTO DI TALUNI ELEMENTI ESSENZIALI, QUALI AD ESEMPIO LA DATA E IL LUOGO DEL PAGAMENTO, PONE IN ESSERE UNA CONDOTTA POTENZIALMENTE ILLECITA, LA CUI COLPEVOLEZZA VA RINVENUTA NEL DOLO EVENTUALE, QUALORA, AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DE TITOLO PER L'INCASSO DA PARTE DEL PORTATORE, VIENE A MANCARE LA COPERTURA NECESSARIA DELL'IMPORTO, O SE NEL FRATTEMPO IL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE E' STATO CHIUSO, OPPURE E' STATA REVOCATA L'AUTORIZZAZIONE AD EMETTERE ASSEGNI.

CIO' INDIPENDENTEMENTE DALLE STATUIZIONI INTERCORSE TRA LE PARTI.

SI EVINCE PERTANTO CHE UN ASSEGNO DATO IN GARANZIA VIOLA IL PRECETTO NORMATIVO CONTENUTO AGLI ARTT. 1 E 2 DEL R.G. 1736/1933 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI (LEGGE SUGLI ASSEGNI), SANCENDO DI CONSEGUENZA LA NULLITA' E L'IRRILEVANZA DEL PATTO TRA LE PARTI AI FINI DELLA LEGITTIMITA' DEL PROTESTO, IN VIRTU' ANCHE DEL GENERICO RICHIAMO NORMATIVO DI CUI ALL ART. 1343 C.C., SECONDO IL QUALE L'AUTONOMIA NEGOZIALE DELLE PARTI TROVA UN LIMITE ASSOLUTO NEL RISPETTO DELLE NORME IMPERATIVE, NELL'ORDINE PUBBLICO E NEL BUON COSTUME.

P.B.